

VADEMECUM SULLA CORRETTA GESTIONE DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO
LEGGERE ATTENTAMENTE FINO IN FONDO

Adempimenti di Gestione Interna: Deposito Temporaneo prima della raccolta

Adempimento	Cosa fare	Sanzione	Nota
Controllo Luogo e Limiti Prescrizione: Art. 185-bis, co. 2, lett. a) e b) D.Lgs. 152/06.	Il Deposito Temporaneo dei rifiuti non necessita di autorizzazione ma deve avvenire: sempre nel luogo di produzione dei rifiuti che devono essere smaltiti: • al raggiungimento di 20 metri cubi totali ma sempre entro 1 anno (criterio quantitativo). • o almeno ogni 3 mesi (criterio temporale)	In caso di mancato rispetto dei criteri sul deposito temporaneo si configura l'illecito di gestione rifiuti non autorizzata (per superamento dei limiti oltre i quali occorre autorizzazione). Contravvenzione Arresto da 3 mesi a 1 anno o Ammenda da 2.600 a 26.000 €. (Art. 256, c. 1 D.Lgs. 152/06).	Novità! Inasprimento sanzione
Omogeneità e Contenitori Prescrizione: Art. 185 - bis, c. 2, lett. c) D.Lgs. 152/06.	L'Olio Vegetale Esausto (e in generale tutti i rifiuti non pericolosi) - prima della raccolta deve trovarsi nel luogo di produzione e non essere posizionato altrove - non deve essere mischiato con altri rifiuti (categorie omogenee di rifiuti) - deve essere posizionato in contenitori idonei, a tenuta stagna e su suolo impermeabilizzato - deve essere identificato con etichette con codice EER e descrizione - ingenerale è necessario effettuare la classificazione e la caratterizzazione dei rifiuti speciali prodotti	In caso di rinvenimento di - rifiuti mischiati - stoccaggio in contenitori non idonei - presenza di rifiuti non identificati si può configurare il reato di deposito incontrollato (o abbandono) di rifiuti non pericolosi da parte di enti o imprese. Contravvenzione: Arresto da 6 mesi a 2 anni o Ammenda da 3000 a 27000 € (Art. 255 bis, c. 2 D.Lgs. 152/06).	Novità! Inasprimento sanzione
		Se per l'azione sopra descritta a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Si può configurare Delitto con reclusione da 9 mesi	Novità! Inasprimento sanzione

		a 5 anni e 6 mesi. (Art. 255 bis, c. 2 D.Lgs. 152/06).	
--	--	---	--

Adempimenti di Tracciabilità e Documentazione

Adempimento	Cosa fare	Sanzione	Nota
Registro Cronologico di Carico/Scarico (RCS) Prescrizione: Art. 190, c. 1 D.Lgs. 152/06. NB: Obbligatorio per enti o imprese o lavorazioni artigianali che producono rifiuti non pericolosi e hanno più di 10 dipendenti. NB: Non obbligatorio per lavorazioni artigianali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi. NB: Non obbligatorio per attività commerciali e di servizio che producono rifiuti non pericolosi NB: Sempre obbligatorio per i produttori di rifiuti pericolosi		In caso di Omessa/Incompleta tenuta (se obbligato): Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 4.000 a 20.000 € (Art. 258, c. 2).	Novità! Inasprimento sanzione
	Registro cronologico di carico e scarico, se obbligati: Tenerlo	Sanzione amministrativa accessoria sospensione patente di guida da 1 mese a 4 mesi per rifiuti non pericolosi. (Art. 258, c. 2 bis).	Novità! Dubbi circa l'applicabilità
	Compilarlo correttamente Compilarlo frequentemente	Si può applicare la sanzione ridotta per omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i FIR a condizione che la data di produzione e messa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. In tal caso si applica la sanzione ridotta da 260 a 1550 € (Art. 258, c. 5).	
Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) Prescrizione: Art. 193 D.Lgs. 152/06.	E' obbligatorio compilare o far redigere il Formulario di Identificazione Rifiuto quando si avvia al recupero l'olio vegetale esausto	In caso di trasporto rifiuti senza FIR: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1.600 € a 10.000 € (Art. 258, c.4).	Novità! Inasprimento sanzione
	E' necessario controllare la correttezza dei dati del Formulario di Identificazione Rifiuto quando si avvia al recupero l'olio vegetale esausto	In caso di inesattezza dei dati sul FIR di rifiuti non pericolosi: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1.600 a 10.000 € (Art. 258, co. 4).	Novità! Inasprimento sanzione
		Ove le informazioni pur formalmente incomplete o inesatte siano rinvenibili in forma corretta dai dati delle altre registrazioni ambientali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 €	

		(Art. 258, c. 5).	
Conservazione Documenti Prescrizione: Art. 190, co. 5, lett. a) e Art. 193 comma 4 D.Lgs. 152/06.	E' necessario conservare i Registri (se obbligati) e le copie del FIR per 3 anni dall'ultima registrazione.	In caso di richiesta da parte delle autorità competenti, per la mancata conservazione o esibizione dei documenti si applica la Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 260 € a 1.550 € (Art. 258, c.5).	

Adempimenti di Affidamento e Verifica

Adempimento	Cosa fare	Sanzione	Nota
Affidamento dei rifiuti a Soggetti Autorizzati e obbligo di verifica Prescrizione: Art. 188, co. 1 e 3 D.Lgs. 152/06.	L'O.V.E. deve essere affidato solo a soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni (trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali, destinatari autorizzati e iscritti al CONOE). Verificare l'iscrizione consultando l'albo nazionale gestori ambientali https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home	Sanzione: (Illecito Penale - Gestione non autorizzata di Rifiuti Non pericolosi) Contravvenzione: Arresto da 3 mesi a 1 anno o Ammenda da 2.600 a 26.000 €. (Art. 256, c. 1 D.Lgs. 152/06)	Novità! Inasprimento sanzione

DISCLAIMER

La presente informativa è rivolta alle attività di ristorazione e similari, che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi; essa rappresenta un riassunto esemplificativo e non esaustivo di alcune prescrizioni di legge e delle relative sanzioni (aggravate dalla legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147) e non costituisce parere legale o consulenziale.

In questa informativa in particolare non sono affrontate le prescrizioni relative al RENTRI, le prescrizioni relative ai produttori di rifiuti pericolosi, gli aspetti relativi al MUD.

E' necessario consultare sempre il testo originale delle leggi, verificare periodicamente che le stesse non siano state modificate o abrogate nel corso del tempo e confrontarle con la propria realtà.